Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale Immigrazione

AOO: RMPAC1

Prot.: 0009127 del 12/03/2013

uor: 400/C/lidiv

Fasc: Archivio.Massimario.1,306



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N. 400/C/2013/2[^] Div.

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante norme sulle modalità di cessazione delle misure di protezione umanitaria a favore dei cittadini stranieri affluiti dal Nord Africa sul territorio nazionale dal 1º gennaio al 5 aprile 2011.

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, p. c.

ALLA SEGRETERIA DIPARTIMENTO

ROMA

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE ED ASILO

<u>ROMA</u>

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 60, del 12/3/2013, è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto, con il quale viene disciplinata la cessazione delle misure di protezione temporanea concesse ai migranti provenienti dai paesi del Nord Africa, nel quadro dello stato di emergenza umanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011.

In base al 1° comma, dell'art. 1 del citato provvedimento, i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di 6 mesi, rilasciato ai sensi del DPCM 5 aprile 2011, prorogati di validità con successivi DPCM, del 6 ottobre 2011 e 15 maggio 2012, hanno la possibilità di produrre istanza di rimpatrio volontario e assistito nel Paese di origine o provenienza, ovvero di produrre un'istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro, famiglia, studio o formazione professionale, in presenza dei relativi presupposti stabiliti dal Testo unico immigrazione, come peraltro ha già provveduto a richiedere una gran parte degli stranieri in parola. Per l'esercizio di tali facoltà è previsto un termine, che scade il 31 marzo 2013.

Il comma 5, stabilisce che, sino alla data di definizione delle procedure di rimpatrio volontario e assistito o di conversione dei permessi di soggiorno, è automaticamente prorogata la validità dei titoli in possesso degli stranieri in questione.

Con la disposizione di cui al comma 6 si prevede che nei confronti di coloro che non aderiscano al programma di rimpatrio o non presentino domanda di conversione, di cui al comma 3, siano adottati caso per caso i provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale, previsti della normativa vigente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Tuttavia, nel successivo art. 2 sono espressamente elencate alcune categorie di tali stranieri che, per la sussistenza di ragioni di carattere umanitario o di salute, e per tutto il tempo nel quale tali condizioni perdurano, sono esclusi dalle procedure di allontanamento dal territorio nazionale:

- a) stranieri per i quali non è possibile adottare un provvedimento di allontanamento ai sensi dell'art. 19, comma 2, Testo unico immigrazione. Il rilascio del relativo permesso di soggiorno avverrà secondo le disposizioni del'art. 28 del DPR 394/99 e successive modifiche;
- b) stranieri per i quali non è possibile il rientro nel Paese di origine a causa delle loro gravi condizioni di salute e fino al perdurare delle stesse. Tali condizioni dovranno essere documentate mediante certificazione proveniente da strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale. In tali casi si procederà al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche;
- c) stranieri che possono dimostrare la sussistenza di oggettive e gravi situazioni personali che non consentono il loro allontanamento dal territorio nazionale. Per tali stranieri si potrà procedere al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 11, comma 1, c ter, del D.P.R. n. 394/99 e successive modifiche;
- d) componenti di nuclei familiari con minori che frequentano la scuola, fino alla conclusione dell'anno scolastico. Anche in questo caso dovrà essere acquisita documentazione relativa all'iscrizione scolastica in uno degli istituti facenti parte del sistema di istruzione nazionale, delineato dalla legge n.62/2000, e il rilascio del permesso di soggiorno potrà avvenire ai sensi dell'art. 11, comma 1, c ter, del D.P.R. n. 394/99 e successive modifiche

L'art. 3 riporta le modalità di esecuzione delle procedure preordinate all'effettuazione del rimpatrio volontario e assistito. Gli stranieri in parola possono essere ammessi a uno dei programmi di rimpatrio volontario e assistito promossi dal Ministero dell'Interno attraverso il Fondo europeo per i rimpatri. Al riguardo si richiamano le indicazioni fornite dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ai Signori Prefetti con circolare Prot. 10784 del 19 dicembre scorso, con la quale sono stati forniti i riferimenti:

- Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) Team Ritorni Volontari –Email: rvaemergenzanordafrica@iom.int 06 44231428 -06 44186222-240; fax 06 4402533;
- Help Desk Ritorno, Numero nazionale unico per l'informazione a migranti, operatori e cittadinanza sulla misura e re-indirizzo dell'utente ai Punti Informativi della rete del territorio di riferimento Email: info@reterirva.it 049 2023830.

Ai sensi dell'art.1, comma 2, le relative istanze dovranno essere prodotte entro il 31 marzo p.v.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIREVIORICENTRALE
Rodolfo Ronconi

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2013

Disciplina della cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea concesse ai cittadini dei Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale nel periodo 1° gennaio - 5 aprile 2011. (13A02272)

(GU n.60 del 12-3-2013)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al 31 dicembre 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, con il quale il citato stato di emergenza umanitaria e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», il quale disciplina le modalita' di adozione delle misure di protezione umanitaria in occasione di conflitti, disastri o altri gravi eventi verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione Europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011, concernente le misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011, ed in particolare l'articolo 2 con il quale sono state individuate le condizioni per il rilascio, ai cittadini sopraindicati, del permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c-ter, del D.P.R. n. 394 del 1999;

Visti i successivi D.P.C.M. 6 ottobre 2011 e 15 maggio 2012, con i quali e' stata disposta la proroga del termine di scadenza dei predetti permessi di ulteriori sei mesi;

Vista la Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarieta" e gestione dei flussi migratori»;

Dato atto dei riflessi positivi che la concessione delle misure umanitarie di protezione temporanea ha determinato sia in relazione all'inserimento socio-lavorativo di un elevato numero di migranti beneficiari delle stesse, sia nell'attuazione della piu' complessiva strategia di rientro dall'emergenza umanitaria Nord-Africa;

Dato atto altresi' del consolidamento del processo democratico in corso in Tunisia e dei proficui rapporti di collaborazione in essere con le autorita' del Paese nordafricano ai fini di un piu' efficace governo del fenomeno migratorio;

Considerato che il cennato stato di emergenza e' scaduto il 31

dicembre 2012;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012 con la quale si e' provveduto a regolare la chiusura dello stato di emergenza e il rientro, nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

Ritenuto, per effetto di tutto quanto sopra, che siano venuti meno i presupposti per un ulteriore prolungamento della durata delle misure umanitarie di protezione temporanea;

Ritenuto, pertanto, nel rispetto dei principi e delle norme nazionali e internazionali che regolano la materia, di dover disciplinare le modalita' di cessazione delle suddette misure;

D'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1

Cessazione delle misure di protezione umanitaria

- 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea concesse ai cittadini stranieri appartenenti ai Paesi del Nord Africa giunti sul territorio nazionale nel periodo dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011.
- 2. I cittadini stranieri beneficiari delle misure di protezione umanitaria concesse ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011, possono presentare entro il 31 marzo 2013 domanda di rimpatrio assistito nel Paese di provenienza o di origine, con le modalita' di cui all'art. 3.
- 3. Entro il medesimo termine, gli stessi cittadini stranieri possono presentare domanda di conversione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari in permessi per lavoro, famiglia, studio e formazione professionale.
- 4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
- 5. La validita' dei permessi di soggiorno in possesso dei beneficiari delle misure umanitarie di protezione temporanea e' automaticamente prorogata sino alla data di conclusione delle procedure di cui ai commi 2 e 3.
- 6. Nei confronti di coloro che non abbiano presentato entro i termini su indicati domanda di rimpatrio assistito, ovvero richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono adottati, caso per caso, i provvedimenti di espulsione ed allontanamento dal territorio nazionale previsti dalla legislazione vigente.

Art. 2

Casi di esclusione dai rimpatri

- 1. La disposizione di cui al comma 6 dell'art. 1 non trova applicazione nei confronti di:
- a) soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- b) soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi motivi di salute che ne impediscono il rientro nel Paese di origine, per il

periodo in cui perdura tale stato;

- c) soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi ragioni di carattere umanitario che rendono impossibile o non ragionevole il rimpatrio;
- d) componenti di nuclei familiari con minori che frequentano la scuola fino al termine dell'anno scolastico.

Art. 3

Modalita' di attuazione dei programmi di rimpatrio assistito

- 1. I cittadini stranieri di cui all'articolo 1, comma 2, possono essere ammessi a uno dei programmi di rimpatrio volontario e assistito promossi dal Ministero dell'interno attraverso il Fondo europeo per i rimpatri, nell'ambito della programmazione annuale 2011
- 2. La domanda di adesione ai programmi di rimpatrio volontario di cui al comma 1 e' presentata dall'interessato, entro i termini fissati dall'articolo 1, comma 2, ai soggetti incaricati dell'attuazione degli interventi di rimpatrio. Tali soggetti assicurano anche l'informazione sulle procedure da seguire.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

- 1. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 si provvede a valere sulle risorse del Fondo Europeo per i rimpatri, Programmi 2011-2012, gestito dal Ministero dell'Interno.
- Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 febbraio 2013

Il Presidente: Monti

